

Linee guida per lo svolgimento delle udienze della Sezione Controversie del Lavoro del Tribunale

Premesso che

- È stata prorogata sino al termine della emergenza sanitaria l'efficacia della disciplina di cui all'articolo 221 del D.L. 34/2020, come modificato dalla Legge di conversione n.77/2020, relativa allo svolgimento delle attività processuali in ragione della quale erano state redatte le Linee Guida per lo svolgimento delle udienze della Sezione comunicate con la circolare 348 del 22.9.2020 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- L'attuale aggravamento della situazione epidemiologica rende tuttavia necessaria una parziale revisione delle suddette Linee Guida per contemperare la necessità di prosecuzione dell'attività giudiziaria con l'indispensabile salvaguardia della salute di tutti i soggetti coinvolti;
- Pur essendosi sempre convintamente privilegiato lo svolgimento delle udienze "in presenza" e con il condiviso auspicio che il positivo evolversi della situazione emergenziale consenta quanto prima il ripristino delle consuete modalità di trattazione dei procedimenti, si ritiene ora indispensabile, alla luce delle recenti evoluzioni del quadro epidemiologico, adottare comportamenti virtuosi volti alla salvaguardia della salute pubblica

Tutto ciò premesso, si rendono note le seguenti linee guida:

- il deposito degli atti (introduttivi ed endoprocessuali) relativi ai procedimenti della Sezione Controversie del Lavoro avverrà esclusivamente in modalità telematica;
- Le udienze istruttorie verranno tenute "in presenza": la Sezione ha adottato un regolamento interno di turnazione dei magistrati (in ogni giorno della settimana si celebreranno le udienze di soli due magistrati) al fine di contenere la contemporanea presenza di soggetti e scongiurare il rischio di assembramenti. In caso di udienze istruttorie nelle quali sia prevista la presenza di più testimoni si è ravvisata l'opportunità di farne accedere alla sezione uno solo per volta, prevedendo l'accesso cadenzato di quindici minuti l'uno, previo accordo informale tra difensori sull'ordine da seguire nell'escussione, ovviamente ove possibile, e comunque invitando gli altri testi ad attendere nel cortile esterno del tribunale e in ogni caso fuori dai locali della sezione;
- Per le restanti tipologie di udienze (prime udienze, udienze di discussione, conferimento incarico CTU) si ritiene **altamente preferibile** lo svolgimento delle stesse da remoto, rappresentando i Magistrati ogni più ampia disponibilità all'accoglimento delle istanze congiunte di trattazione secondo le suddette modalità. Per una più agevole gestione di tali esigenze ed una più efficace organizzazione del lavoro si chiede che tali istanze vengano anticipate a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo del Giudice designato (*nome.cognome@giustizia.it*);
- Si ribadisce, peraltro, che le istanze di trattazione delle udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza siano accoglibili unicamente laddove siano sottoscritte dai legali di tutte le parti costituite. Non è infatti ipotizzabile lo svolgimento di udienze "ibride", non essendo possibile per la sezione disporre di strumentazione informatica idonea a garantire l'effettivo contraddittorio tra le parti (sarebbe necessaria nell'aula di udienza una posizione informatica per il difensore/i difensori presente/i "di persona"). Per tali motivi le istanze non condivise dalla totalità delle parti costituite saranno rigettate in ragione delle carenze strumentali della sezione. Laddove la richiesta di svolgimento dell'udienza con collegamento audiovisivo a distanza proveniente da una sola parte sia motivata da oggettive ragioni di impossibilità di partecipazione all'udienza per documentati motivi di tutela della pubblica salute, verrà disposto un rinvio a nuova udienza;

- In merito alle udienze che si terranno “in presenza” (che si auspica siano ridotte ai soli casi in cui la partecipazione fisica sia effettivamente indispensabile) si ribadiscono le raccomandazioni già formulate e, segnatamente: si ravvisa l’opportunità di far partecipare all’udienza una sola persona fisica per ogni parte processuale, assistita dal proprio legale; in caso di molteplicità ricorrenti, a meno che ciò non crei pregiudizio alle esigenze processuali e di difesa, si è ravvisata l’opportunità di farne partecipare all’udienza uno solo; in caso di molteplicità di difensori, a meno che ciò non crei pregiudizi alle esigenze di difesa, si è ravvisata l’opportunità che partecipi all’udienza un solo difensore.
- Poiché le esigenze di prevenzione e contenimento del contagio devono essere altresì temperate anche con la fondamentale necessità di formazione di tirocinanti e praticanti, la cui presenza alle attività processuali è da sempre apprezzata e sollecitata, si è convenuto quanto segue: per le udienze da svolgersi da remoto è ovviamente ammessa la partecipazione dei tirocinanti e dei praticanti, che avranno cura di palesare la loro partecipazione ai fini della relativa segnalazione nel verbale di udienza; per le udienze in presenza si ritiene invece necessaria una preventiva valutazione in merito all’opportunità della partecipazione, rimessa al buon senso del *dominus* e del praticante stesso: laddove la specifica udienza per sua ontologica necessità preveda il coinvolgimento di numerosi soggetti (ad esempio numerose parti con i relativi difensori) sarà ovviamente sconsigliato un aggravamento dell’assembramento, laddove invece la specifica udienza preveda il coinvolgimento di un numero di soggetti limitato (ad esempio una udienza di discussione a cui partecipino due parti con i relativi difensori) la partecipazione del praticante potrà avvenire senza aggravamento del rischio epidemiologico.
- Per ciò che riguarda i verbali di conciliazione, si cercherà di privilegiare le modalità previste dal 2° comma dell’art. 88 disp. Att. c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 1-bis, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70 . A tal fine è suggerito ai difensori, ove possibile, di portare in udienza un supporto informatico con il testo del verbale in formato editabile.